



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Area Tecnica - Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 54 del 09/06/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 09/06/2022 al n. 415

OGGETTO: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI PIÙ PARERI, INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ALTRI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, RESI DA DIVERSE AMMINISTRAZIONI, INCLUSI I GESTORI DI BENI O SERVIZI PUBBLICI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE TECNICA AL PRG VIGENTE. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 16/09/2015, si è dato avvio alla procedura di variante al P.R.G. vigente;
- è stata esperita la fase informativa e di raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini, prevista con la deliberazione di Giunta n° 123/2015 sopra citata;
- con determinazione RG n. 557/2016 è stato dato incarico per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G. all'Arch. Giustino Vallese;
- necessitando dare attuazione alla normativa in tema di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006, per l'adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, con determinazione RG n. 223/2018 si è dato incarico all'Arch. Francesca Garzarelli per la redazione della V.A.S. a supporto del procedimento di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale;
- l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2018, esecutiva, ha altresì adottato lo Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 11/08/2011, eseguito dal professionista incaricato Geologo Dott. Mirco Angelini e dal collaboratore Dott. Mauro Di Nisio, poi successivamente validato dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - DPC029;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 03/08/2018 si è dato avvio alla procedura di V.A.S. e, con nota prot. n. 16.898 del 07/08/2018, è stato trasmesso alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) il rapporto preliminare di "Scoping", acquisendo successivamente le valutazioni/pareri/ricieste inerenti il rapporto da parte delle A.C.A. interessate e, nello specifico, del Servizio Regionale del Genio Civile di Teramo, della Provincia di Teramo, dell'ARTA Abruzzo e del Servizio Valutazioni Ambientale della Regione Abruzzo,

pareri tempestivamente trasmessi al tecnico incaricato per le valutazioni di competenza;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/09/2018 è stato approvato il progetto preliminare di piano per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G. e, in data 10/12/2018, la variante per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G. è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare Urbanistica;
- in data 21/12/2018, in pubblica assemblea nella sede comunale, la variante è stata illustrata dal professionista incaricato;
- con determinazione Reg. Gen. n. 858 del 26/11/2018 si è dato incarico al Geologo Mirco Angelini per la redazione della Relazione Geologica - Geomorfologica a supporto del procedimento di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale, professionista che, con nota assunta al protocollo generale in data 10/01/2019 al n. 599, ha rimesso la documentazione tecnica relativa all'incarico;
- nelle more dell'adozione dell'adeguamento e aggiornamento cartografico e normativo generale del Piano Regolatore vigente, l'Amministrazione, al fine di contemperare il principio del rispetto e tutela dell'ambiente (di cui all'art. 9, comma 2, Cost.) con quello della libertà d'iniziativa economica (di cui all'art. 41, comma 1, Cost.), ha ritenuto necessario adottare, come in effetti ha adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2019, una variante parziale alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., per garantire la sostenibilità futura dello sviluppo urbanistico e manifatturiero nel territorio comunale (modificando, pertanto, parzialmente gli artt. n. 36, Sottozona D3 - Industria e 37, Zona E: Agricola);
- tale variante è stata pubblicata e depositata ai sensi della L.R. 18/1983, testo vigente e, in particolare, si è provveduto alla fase di pubblicazione (B.U.R.A., quotidiano e manifesti murali) e di deposito per 45 giorni degli atti a libera visione al pubblico, a partire dal giorno 13/02/2019;
- la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Genio Civile Teramo, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 11/03/2019 al n. 5432, ha espresso parere favorevole nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13 come modificato dal D.P.R. 0670672001, n. 380, art. 89, parere propedeutico all'adozione della variante;
- l'Arch. Giustino Vallese, professionista incaricato della redazione dell'adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale, con nota assunta al protocollo generale in data 01/04/2019 al n. al n. 7184, ha rimesso la necessaria documentazione tecnica;
- l'Arch. Francesca Garzarelli, professionista incaricato della redazione della documentazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica a supporto del procedimento di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale, con nota assunta al protocollo comunale in data 02/04/2019 al n. 7215, ha rimesso il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica che costituiscono parte integrante della variante;
- con deliberazione consiliare n. 28 del 08/04/2019, esecutiva, l'Amministrazione comunale ha adottato la variante tecnica per l'adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale;
- unitamente alla documentazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S), la variante adottata è stata idoneamente pubblicata, come previsto dalla vigente normativa, e - in particolare - ne è stata data evidenza sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente, sezione n. 19 - Pianificazione e governo del territorio, ponendola in libera visione al pubblico per 60 giorni, decorrenti dal 21/08/2019;
- il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati altresì pubblicati, in uno con la documentazione relativa all'adozione della Variante Tecnica per l'Adeguamento e aggiornamento del PRG, mediante Avviso sul BURA n° 33 Ord. del 21.08.2019, così come previsto dall'art. 13 comma 5-bis del D.Lgs. 152/2006, avviando pertanto la fase di consultazione prevista nell'art. 14.
- a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito della suddetta variante generale, nei termini fissati sono pervenute n. 130 osservazioni;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 24.05.2021, si è provveduto all'esame e alle controdeduzioni alle 130 osservazioni al PRG, apportando le conseguenti modifiche allo strumento urbanistico adottato;
- che con nota n. 13693 del 01.07.2021, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione definitiva della Variante Tecnica al PRG vigente;
- che la comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) dal 02.07.2021 al 01.08.2021, giusta attestazione prot. n° 16225 del 03.08.2021;
- che tale comunicazione è stata, nel contempo, inviata ai seguenti Enti:
 - i. Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio – Ambiente (dpc@pec.regione.abruzzo.it);
 - ii. Regione Abruzzo – Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo est (dpd024@pec.regione.abruzzo.it);
 - iii. Regione Abruzzo – Servizio Governo del Territorio, BB.AA., Aree protette e Paesaggio (dpc032@pec.regione.abruzzo.it);
 - iv. Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Teramo (dpe014@pec.regione.abruzzo.it);
 - v. Regione Abruzzo - Servizio Trasporto Pubblico (dpe005@pec.regione.abruzzo.it);
 - vi. Regione Abruzzo – Dipart. Sviluppo Economico/Turismo (dph@pec.regione.abruzzo.it);
 - vii. Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Abruzzo (mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it);
 - viii. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Abruzzo (mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it / sabap-ch-pe@beniculturali.it);
 - ix. Provincia di TE - Sett. Urb. e Pianificaz. Terr.le (protocollo@pec.provincia.teramo.it);
 - x. ASL Teramo – UOC SIESP (siesp@pec.aslteramo.it);
 - xi. ARTA Abruzzo (sede.centrale@pec.artaabruzzo.it);
 - xii. ANAS S.p.A. - Area Compartimentale Abruzzo (anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it);
 - xiii. Autostrade per l'Italia S.p.A. Direzione 7° tronco - Pescara (autostradeperlitaliad7pescara@pec.autostrade.it);
 - xiv. Direzione Territoriale R.F.I. – Ancona (rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it);
 - xv. Ruzzo Servizi S.p.A. (protocollo@ruzzocert.it);
 - xvi. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (uit.roma@pec.mit.gov.it / svca@pec.mit.gov.it);

Viste le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, così come prodotte dalle/dai seguenti amministrazioni/gestori (*documentazione in atti, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegata*):

- **Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Teramo:** L'Ente ha formulato richiesta di chiarimenti con nota n° 15866 del 28.07.2021, cui ha fatto seguito la trasmissione delle relative informazioni con nota prot. n° 20681 del 30.09.2021; in ultimo, il Genio Civile, con nota prot. n° 21473 del 12.10.2021, sulla scorta dei chiarimenti ricevuti, ha preso atto della

“NON rilevanza delle modifiche (in ampliamento) sulle aree urbanizzate o da urbanizzare, così come le stesse NON risultano ubicate nel perimetro PAI FGPE e PSDA, né nelle zone di attenzione per fenomeni di liquefazione”,

con la conferma delle prescrizioni già contenute nel parere prot. n° RA/74904 dell'11.03.2019 (**parere FAVOREVOLE** nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13 come modificato dal D.P.R. 0670672001, n. 380, art. 89);

- **Provincia di Teramo: parere definitivo di COMPATIBILITA' con prescrizioni**, reso dal

Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 16 del 03.05.2022, trasmesso con nota prot. n. 11734 del 19.05.2022 e pervenuto al protocollo di questo Comune in data 19.05.2022 al n. 10848.

Tale parere fa seguito: alla richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia con nota n° 13879 del 06.07.2021, integrazioni (con i relativi chiarimenti) trasmesse con nota n° 14548 del 12.07.2021. Sulla scorta di tale documentazione e del parere Co.Pi.T. n° 8/2021 del 07/12/2021 (compatibilità preliminare), con Determinazione Dirigenziale n° 1893 del 09/12/2021 è stato chiesto al Comune di adeguare la Variante alle previsioni insediative e normative del PTCP, sulla base delle considerazioni fornite con il parere preliminare espresso; con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 24/03/2022, l'Amministrazione ha provveduto a conformarsi quasi completamente ai rilievi ed alle osservazioni della Provincia, trasmettendo l'atto con nota n° 7402 del 05.04.2022.

Si riportano le prescrizioni formulate in sede di rilascio del parere definitivo:

- a) in fase di definitiva approvazione, **si prescrive** al Comune di Mosciano Sant'Angelo di introdurre la modifica all'art. 66 comma 22, in merito alla percentuale di saturazione, che va riportata al 75% come da normativa del P.T.C.P. Infatti, pur condividendo le motivazioni sostenute dal Comune, la normativa del P.R.G. è stata integrata per gli interventi di rilevante dimensione, permettendone la realizzazione anche al di fuori della verifica della saturazione delle previsioni insediative. Ma per la previsione di nuovi insediamenti monofunzionali ordinari e limitatamente a questi, è necessario procedere alla verifica della saturazione delle aree esistenti nel rispetto della percentuale indicata (75%) oltre che delle modalità e degli obiettivi di cui all'art. 19 delle N.T.A. del P.T.C.P.;
- b) riguardo i rilievi di cui ai punti 6.2 (*La Variante individua n. 113 comparti di attuazione molti dei quali sono collegati tra loro dal disegno degli standard, in modo da dare a questi la continuità spaziale necessaria: nella fase attuativa dei singoli comparti, il Comune dovrà rispettare l'attuale disegno degli spazi pubblici e non permettere modifiche al disegno degli stessi che abbiano ripercussioni anche sulla continuità degli spazi a standard salvo modifiche che propongono nuove sistemazioni degli spazi pubblici di cessione in continuità. In buona sostanza, ciò che rileva è la conservazione della non frammentazione degli standard di Piano a prescindere dalla loro ubicazione*) e 6.4 (*Gli ambiti denominati "aree agricole di supporto e concentrazione" non sono da considerarsi zone di completamento residenziale da ampliare nel corso del tempo, bensì particolari zone individuate esclusivamente per porre rimedio all'abbandono del territorio agricolo*) riportati nella Determina Dirigenziale n. 1893/2021, **si evidenzia** che, non essendo state apportate specifiche modifiche alla normativa del P.R.G., i comparti sono modificabili purché non abbiano ripercussioni anche sulla continuità ed estensione degli spazi a standard così come gli ambiti denominati "aree agricole di supporto e concentrazione" non sono da considerarsi zone di completamento residenziale da ampliare nel corso del tempo;
- c) riguardo ad alcuni articoli della normativa e ad alcuni rilievi formulati, **si sottolinea** che:
 - o **art. 46:** la superficie minima aziendale di 3 ettari deve essere rispettata, sia per l'imprenditore agricolo a titolo principale che per il non imprenditore agricolo, solo nelle aree classificate "agricole di rilevante interesse economico" mentre la superficie minima aziendale di 5 ettari, per entrambe le figure sopra menzionate, deve essere rispettata solo nelle aree classificate "agricole periurbane di contatto con il territorio urbanizzato";
 - o **art. 66 comma 13:** l'attivazione in sub comparti dei comparti a progettazione unitaria deve avvenire a saldo invariato per le capacità edificatorie previste dal PRG;
 - o **dimensionamento:** anche con il computo delle diverse ATE – ATR – PA – PRRU, il dimensionamento è ammissibile non potendo, tuttavia, nel corso degli anni, il Comune approvare varianti in incremento residenziale e produttivo se non dopo approfondita verifica anche da parte della Provincia con la eventuale retrocessione di aree di pari estensione così da poter compensare l'utilizzo di altro suolo agricolo. Infatti, le previsioni ancora inattuato (oltre 42 ettari di superficie fondiaria residenziale e oltre 47 ettari di superficie fondiaria produttiva) costituiscono un serbatoio sufficiente per le future espansioni;
 - o **standard urbanistico:** le argomentazioni adottate dal Comune sulla dotazione di standard sono del tutto condivisibili essendo alla base di tutto lo studio del P.R.G. una profonda e

complessa rivisitazione del concetto di standard da “quantitativo” a “qualitativo” che giustifica la sovradotazione di alcuni ambiti e la sottodotazione di altri;

- o **insediamenti sparsi**: relativamente alla individuazione dei tre nuovi “insediamenti sparsi” (uno a nord di Collepietro, e due in prossimità di Montone), localizzandosi su un crinale individuato dal P.T.C.P. e confermato dal P.R.G., per larga parte ineditato, si prescrive la immutabilità dei perimetri degli insediamenti sparsi così come dettato dalla normativa del P.T.C.P. che dispone: “*in sede di pianificazione comunale vanno precisati i perimetri e va verificata la possibilità di completamento ... escludendo ulteriori espansioni*”.

d) **si invita**, infine, il Comune di Mosciano Sant’Angelo a trasmettere alla Provincia la delibera di Consiglio Comunale di accoglimento delle considerazioni che precedono, al fine di verificare l’avvenuto adempimento, ai fini della validità dell’atto medesimo;

– **ASL Teramo, SIESP: parere FAVOREVOLE**, trasmesso con propria nota prot. n. 94768 del 05.07.2021 e pervenuto al protocollo di questo Comune in data 06.07.2021 al n. 14124;

– **ARTA Abruzzo**: richiesta di chiarimenti con nota n° 16379 del 04.08.2021, chiarimenti espressi e trasmessi (*sebbene la richiesta sia stata formulata al di fuori dei termini stabiliti*) con successiva nota n° 26383 del 17.12.2021, a seguito dei quali l’ARTA non ha comunicato alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza, per cui tale circostanza, ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., equivale ad **ASSENSO SENZA CONDIZIONI**;

– **Ministero Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Autostrade per l’Italia S.p.A. e Società Autostrade per l’Italia S.p.A. (Direzione 7° tronco Pescara)**: richiesta di integrazioni formulata con nota n° 15971 del 29.07.2021, integrazioni trasmesse (a riscontro) con nota n° 20678 del 30.09.2021; all’esito, **parere FAVOREVOLE con prescrizioni**, giusta nota del Ministero pervenuta al n° 22202 di protocollo del 21.10.2021.

Si riporta la prescrizione formulata in sede di rilascio del parere:

“(…) *Nessuna area, ricadente all’interno della fascia di rispetto autostradale, per effetto della variante urbanistica in parola, subisca incremento di valore*”.

– **Ruzzo Reti S.p.A.**: con nota pervenuta al n° 15040 del 16.07.2021, la Società ha espresso una determinazione *priva* dei requisiti indicati (art. 14-bis, comma 3, Legge n° 241/90), relativamente all’oggetto della Conferenza, posizione che equivale ad **ASSENSO SENZA CONDIZIONI** (art. 14-bis, comma 4, Legge n° 241/90); in particolare, si formulano le seguenti eccezioni:

- a) la Società, prima di formulare la propria posizione, non ha ritenuto di dover chiedere integrazioni o chiarimenti nei termini fissati;
- b) la Società ha inoltrato una nota del tutto generica e priva di prescrizioni/condizioni espresse in modo chiaro ed analitico (laddove anche le decisioni di dissenso devono indicare, qualora possibile, le modifiche necessarie ai fini dell’assenso; la mancata comunicazione delle decisioni entro i termini stabiliti, come detto, equivale ad *assenso senza condizioni*);
- c) la Società indica generiche “*aree di proprietà*”, senza darne né evidenza né indicazione precisa e dettagliata;
- d) sulla pretesa *natura demaniale (di aree o opere)*, vale ricordare che l’art. 16 c. 7 del D.P.R. 380/2001 individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per la fruizione dei servizi fondamentali destinati all’edificazione: si tratta in particolare degli interventi relativi a strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, - data ud. 26/04/2018 - Sent n. 5372 del 13/09/2018) e le aree su cui vengono realizzate sono *naturaliter* destinate alla

acquisizione in proprietà pubblica (cfr. art. 16, comma 2 T.U. n. 380/2001). Diverso regime e funzione hanno i *beni demaniali*, con ciò intesi i beni immobili o universalità di mobili indicati tassativamente all'art. 822 c.c., *che possono appartenere solo ad enti territoriali* (cioè lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni). Essi sono inalienabili, inespugnabili e non possono formare oggetto di diritti di terzi;

- e) la Società cita le linee guida approvate con DGR 792/2013, che fanno chiaramente riferimento (art. 1; art. 2; art. 3; ecc ...) alla fase *realizzativa* delle (eventuali) opere di urbanizzazione, fase questa evidentemente successiva all'attuale procedura di variante tecnica al PRG vigente;

Rilevato, altresì, che gli altri Enti coinvolti non hanno comunicato, nei termini assegnati, alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza, per cui tale circostanza, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., equivale ad **assenso senza condizioni**;

Ritenute, nel contempo, **superabili** le condizioni/prescrizioni indicate, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Visto l'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 31.01.2022, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area Tecnica II – Urbanistica";

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATI:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
 - b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

- 1) la **conclusione positiva** della conferenza di servizi per l'ottenimento di più autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. indetta con nota n° 13693 del 01.07.2021;
- 2) di dare atto:
 - che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
 - che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

- che tutta la documentazione citata è depositata agli atti, ed è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegata;
- 3) di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti invitati con la nota di cui al punto 1) a partecipare alla conferenza di servizi;
- 4) di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto è immediatamente efficace poiché le determinazioni ovvero le posizioni delle/dei amministrazioni/enti invitati sono state tutte, rispettivamente, di assenso o positive;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Mosciano S.A., li 09/06/2022

**Il Responsabile del Settore
Dott. Lodovico Emilio Serranò**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 09/06/2022_

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**